

REGOLAMENTO ATTIVITA' DI ISPEZIONE E VALUTAZIONE

INTRODUZIONE E SCOPO

Italcertifer è stata riconosciuta in data 27-07-2013 quale Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) dalla Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF), secondo quanto previsto al Decreto Lgs 162/07 del 10 agosto 2007. per la sicurezza ferroviaria.

Per questo insieme di attività e per altri settori, Italcertifer opera secondo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed è inoltre Accreditata dall'Ente Unico di Accreditamento Nazionale, Accredia, come Organismo di Ispezione di Tipo "A" nel settore dei componenti e dei sottosistemi del trasporto ferroviario interoperabile.

Italcertifer opera anche come Organismo Notificato, nel settore dell'interoperabilità ferroviaria nel sistema europeo dell'alta velocità e del trasporto convenzionale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 191 dell' 8 Ottobre 2010 e pertanto abilitato a svolgere anche:

- a) valutazione di conformità (o di idoneità) all'impiego dei componenti di interoperabilità comuni o comuni con caratteristiche specifiche o specifici di cui all'allegato IV del Decreto Legislativo sopra citato;
- b) verifica CE dei sottosistemi di cui all'allegato VI del Decreto Legislativo sopra citato.

Italcertifer è registrata come Organismo Notificato al numero 1960 del registro europeo. Per questo insieme di attività opera secondo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 ed è accreditata dall'Ente Unico di Accreditamento Nazionale, Accredia, come Organismo di Certificazione di prodotto.

Il presente Regolamento tratta anche delle ispezioni riferite al servizio di verifica di progetto (ai fini della validazione di cui all'art. 112 del D.Lgs 163/06 (o ai sensi di altre legislazioni applicabili e successive modifiche) nel settore delle costruzioni edili, delle opere di ingegneria civile, ferroviarie comprese gallerie e tunnel metropolitani in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale ed opere impiantistiche industriali.

1. GENERALITÀ

Le presenti prescrizioni tecniche afferiscono:

- alle regole concernenti i servizi di ispezione e valutazione di conformità, sopra elencati ed erogati dalla Divisione Certificazione e Ispezione ITCF (d'ora in avanti indicata con l'acronimo D_C&I) i quali hanno riflessi sulla sicurezza ferroviaria;
- alle prestazioni richieste per le verifiche di progetto ai fini della validazione.

Su richiesta, ove non esplicitate a sufficienza, Italcertifer si impegna a fornire indicazioni aggiuntive relative al processo di valutazione.

Il presente Regolamento consente l'accesso ai servizi di valutazione a qualsiasi Soggetto (Azienda o Mandatario) che si impegni formalmente ad osservare le prescrizioni fissate dal regolamento stesso.

L'Alta Direzione di ITCF SpA garantisce che l'applicazione del presente Regolamento, da parte del proprio personale avviene in maniera imparziale e senza discriminazione alcuna nei confronti delle Parti Interessate, ai servizi di ispezione e valutazione, pertanto con l'accettazione del suo contenuto Esse si impegnano a:

- rendere disponibile tutta la documentazione necessaria all'esecuzione delle attività ispettive richieste dal Committente della valutazione;
- a collaborare con il personale ITCF, durante tutte le attività di verifica, garantendo l'accesso alle informazioni necessarie, ad aree e interviste al personale per i servizi che prevedono attività di audit in campo;
- a designare un proprio interfaccia di comunicazione, ossia un proprio Rappresentante, responsabile nei confronti del personale della D_C&I incaricato della valutazione e/o verifica.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – *Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di Organismi che eseguono ispezioni;*
- RG-01-04 Accredia – *Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione*
- RT – 07 Accredia – *Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione tipo A,B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ecc.;*
- RT – 10 Sincert – *Criteri generali di valutazione da parte di Sincert delle attività di verifica dei progetti ai fini delle relative validazioni;*
- RT-21 Accredia – *Prescrizioni per l'accreditamento degli organismi operanti la certificazione del sistema di gestione della qualità (SGQ) delle Organizzazioni che effettuano attività di verifica della progettazione delle opere ai fini della validazione in ambito cogente;*
- Decreto Legislativo 162 del 10 agosto 2007, sul funzionamento degli Organismi Notificati della interoperabilità ferroviaria;
- D.lgs. n° 191 dell' 8 Ottobre 2010;
- Linee Guida 03/2012 del 9/07/2012 per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (Agenzia) dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS);
- Linee Guida ANSF n. 02/2013 del 07/08/2013 per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli, sottosistemi strutturali o parti di essi;
- Decreto legislativo n° 163 del 12-04-2006 e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 207 del 5-10-2010 e s.m.i.

3. APPLICABILITÀ

Le condizioni tecniche si applicano alle attività di valutazione (valutazione di conformità ai requisiti previsti dall'ANSF, dal Ministero dei Trasporti, dal Gestore delle Infrastrutture e da altre Istituzioni preposte) dei vari componenti, sottosistemi secondo il Decreto L.gs 162/07 e per tutti i prodotti e processi che trovano applicazione nel trasporto ferroviario e metropolitano.

I servizi di valutazione/ispezione sono forniti da personale Italcertifer o da collaboratori della società secondo requisiti previsti dai Regolamenti Accredia e dalle Linee Guida emesse dall'ANSF per la Qualificazione dei VIS emesse il 9 Luglio 2012 e secondo i requisiti previsti dalla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Le presenti condizioni trattano anche tutte le prestazioni richieste per le verifiche ai fine della validazioni progetti.

4. GARANZIA DI RISERVATEZZA

Italcertifer opera nella piena applicazione dei requisiti del D.Lgs.196/2003.

L'Alta Direzione della SpA e delle sue Divisioni, assicura che tutte le informazioni di natura confidenziale, ottenute nel corso dello svolgimento delle attività ispettive, di cui al rapporto contrattuale stipulato tra le Parti, sono trattate a tutti i livelli in maniera strettamente riservata, fatto salvo quando diversamente prescritto da: disposizione di legge / richieste dell'autorità di Ordine Pubblico / disposizioni di Enti di Accreditamento e Notificazione / autorizzazione scritta rilasciata dalla stessa Organizzazione Cliente.

Eventuali informazioni che debbano essere rese pubbliche sono preventivamente indicate al cliente.

In particolare si richiama espressamente la condivisione degli articoli 1-12 del succitato Decreto e, per dovere di trasparenza, si sottolinea l'attenzione di ITCF all'applicazione di quanto previsto dal Titolo II "Diritti dell'interessato" e dall'art.7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri Diritti".

5. ITER DI ISPEZIONE/VALUTAZIONE

5.1 Attività preliminari - Offerta

Tale fase precede l'erogazione di tutte le tipologie di servizi ispettivi e può svolgersi con diverse modalità, ma comunque e sempre, seguendo le procedure del Sistema di Gestione di ITCF.

E' in questa fase preliminare che si precisano:

- gli obiettivi e le finalità della verifica;
- i riferimenti da verificare e rispettare;
- i tempi e le modalità specifiche per l'esecuzione dell'ispezione;
- tutte le informazioni che consentono alla Divisione Certificazione e Ispezione (D_C&I) di ITCF di valutare le risorse necessarie per l'esecuzione.

Alla ricezione di una richiesta di valutazione/ispezione, la funzione Commerciale, provvede a contattare il Cliente per la definizione delle sue necessità e la successiva stesura dell'offerta.

Solo dopo aver verificato la fattibilità dell'ispezione richiesta, secondo le competenze e risorse disponibili, la D_C&I procede all'emissione di un'offerta, corredata dalle "Condizioni di erogazione del servizio di.....Verifica CE... VIS...o Verifica di Progetto" a seconda del servizio ispettivo richiesto.

Il Cliente è anche invitato a scaricare il presente Regolamento dal sito web di ITCF (www.italcertifer.com) nella sezione "download".

L'avvallo dell'offerta (nella modalità ritenuta più consona dal Cliente es. ordine di acquisto, contratto, sottoscrizione e rinvio dell'offerta stessa ecc.) coincide anche con l'accettazione:

- delle "Condizioni di erogazione del servizio di.....Verifica CE... VIS...o Verifica di Progetto";
- del presente Regolamento;
- del consenso al trattamento dei dati per le finalità strettamente connesse alle attività ispettive richieste.

5.2 Condizioni economiche: Offerta - Tariffe e pagamenti

La molteplicità di applicazione dei servizi erogati dai settori operativi della D_C&I, impedisce la redazione di un Tariffario dettagliato, esiste una quotazione giornaliera dell'impegno di un Ispettore alla quale possono essere addizionate le spese di viaggio (si veda il Tariffario Standard).

Ogni Ispezione, infatti, presuppone l'articolazione di una serie di fasi, più o meno complesse, la necessità di un n. di professioni definito ad hoc, da un caso all'altro, a parità di settore di provenienza. A fronte di ciò, ogni servizio avrà una specifica offerta.

Le quotazioni offerte al Cliente comprendono le fasi di verifica e l'emissione del Rapporto Finale.

Per la tipologia dei servizi di ispezione erogati, le prestazioni richieste possono avere una durata ed una ripetitività non quantificabili in fase di offerta iniziale, dovute alla numerosità di invii e/o rinvii, da parte del Cliente, di documentazione da esaminare. Pertanto, ITCF si riserva di emettere revisioni all'offerta, superata la soglia dell'invio della seconda revisione di ogni rapporto, oppure, al superamento della seconda revisione del set documentale inviato dal Cliente.

Al termine dell'iter ispettivo, l'emissione di un Certificato/Attestazione di Conformità comporta un costo addizionale dovuto alla stampa e spedizione del documento.

Le attività periodiche di sorveglianza eseguite dalla D_C&I di ITCF per il mantenimento del certificato (o attestazione) saranno quotate a parte e, poiché i costi proposti in offerta sono quelli in vigore al momento della presentazione dell'offerta, ITCF si riserva il diritto di revisionare i prezzi durante il periodo di registrazione.

Italcertifer si riserva, inoltre, il diritto di revisionare le tariffe qualora le richieste del Cliente risultino, in un secondo momento, non in linea con le informazioni fornite inizialmente, ovvero con quelle utilizzate alla fine di ottenere un'offerta. Al Cliente verrà notificata ogni revisione tariffaria.

Oneri addizionali verranno addebitati per quelle attività che non fossero comprese nell'offerta concordata nonché per le attività di verifica o sorveglianza che si rendessero necessarie a seguito dell'individuazione di non conformità. Tali addebiti possono includere costi per:

- a) la ripetizione di singole fasi o dell'intero programma di verifica, oppure per attività conseguenti al mancato rispetto delle regole e delle procedure di registrazione;
- b) attività addizionali conseguenti la sospensione, la revoca e/o il ripristino del certificato;
- c) ripetizione di attività di verifica dovute a modifiche al prodotto o all'organizzazione dell'Azienda;
- d) obbligo giudiziario di sottomissione di documenti o testimonianza in relazione alle attività svolte da Italcertifer.

Italcertifer si riserva il diritto di addebitare oneri addizionali alle tariffe in vigore, in caso di ordini urgenti del Cliente, annullamento o riprogrammazione dei servizi, ripetizione parziale o integrale del programma di verifica o delle attività di prova di cui al presente regolamento. In particolare il rinvio, su richiesta del Cliente, di attività già programmate e concordate che richiedano la presenza di personale della Italcertifer presso il Cliente, comporta il diritto di addebitare, a titolo di indennizzo, oneri addizionali pari al 50% della

tariffa contrattualmente prevista per l'attività stessa, qualora detta richiesta non pervenga alla Italcertifer per iscritto con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo.

A seguito dell'emissione del Rapporto, la Italcertifer emetterà una fattura al Cliente. Le fatture relative ad attività addizionali e/o successive alla valutazione verranno emesse al completamento delle attività stesse. Se non diversamente stipulato nell'offerta, le condizioni di pagamento sono da intendersi a 30 giorni dalla data di emissione della fattura, indipendentemente dall'esito del processo di valutazione.

Qualunque utilizzo da parte del Cliente del Rapporto o delle informazioni ivi contenute, è subordinato al puntuale pagamento delle fatture. In aggiunta alle azioni previste dal presente regolamento, la Italcertifer si riserva il diritto di sospendere o di interrompere le attività e/o di ritirare il certificato in caso di mancato pagamento delle fatture emesse.

Per il ritardato pagamento delle fatture, la Italcertifer si riserva la facoltà di addebitare un interesse annuo pari al tasso di sconto incrementato del 2%, calcolato dalla data di emissione della fattura al momento dell'effettivo pagamento. Sono a carico del Cliente tutti i costi relativi al recupero del credito, comprese le eventuali spese legali.

5.3 Erogazione del servizio di ispezione/valutazione

Sulla base di quanto stabilito in fase contrattuale, cioè in funzione di servizio ispettivo/valutativo richiesto (della Norma e/o Specifica Tecnica applicabile) la D_C&I provvede ad avviare, vista la diversità dei servizi erogati dalla D_C&I ITCF, ogni Ispezione/Valutazione secondo le modalità definite nel Sistema di Gestione interno.

La composizione del Gruppo di Ispezione (GdI), nomina del Coordinatore del GdI (che può coincidere con il GdI se costituito da un unico professionista), pianificazione dell'attività ispettiva, ed eventuale incarico a laboratorio di prova coinvolto nell'attività, sono comunicati al Cliente per la sua approvazione (silenzio-assenso) o l'eventuale applicazione del diritto di riconsulazione entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione.

5.4 Gestione di campioni e/o materiali di prova

La D_C&I per la tipologia di Ispezioni erogate utilizza laboratori di prova (in via preferenziale accreditati da Accredia, ove non possibile utilizza laboratori qualificati e monitorati secondo un'apposita procedura) per l'esecuzione di prove (su materiali/prodotti) di qualsiasi natura. Pertanto la gestione dei campioni è demandata al rapporto tra il Cliente ed il laboratorio incaricato.

5.5 Criteri di valutazione applicati

La valutazione delle risultanze riscontrate durante le attività di ispezione, come specificato nel Sistema di Gestione, è effettuata dal Coordinatore del GdI incaricato tramite l'applicazione dei seguenti criteri generali:

Conforme (C)	requisito normativo o prescrizione rispettato
Non Conformità (NC)	requisito normativo o prescrizione totalmente disattesa, od omessa, ovvero quando non risultino soddisfatti i requisiti minimi richiesti
Osservazione (OSS)	requisito normativo parzialmente non soddisfatto, a condizione però che siano soddisfatti i requisiti minimi
Commento (COM)	formalizza una registrazione di stato di fatto al fine di segnalare opportunità di miglioramento
Non applicabile (NA)	quando il requisito non si può applicare

N.B.: In presenza di Non Conformità l'emissione della Certificazione o dell'Attestazione di Conformità può essere subordinata ad attività d'ispezione addizionali che saranno quotate a parte, dal contratto stipulato e, quando previsto dalle modalità di erogazione dei servizi ispettivi, la mancata implementazione, nei tempi stabiliti, delle Azioni Correttive concordate, a seguito del rilascio di NC e OSS, può comportare l'interruzione dell'iter di certificazione/attestazione di conformità e la necessità di ripeterlo interamente.

5.6 Emissione del Rapporto finale

A seguito delle verifiche effettuate, il Coordinatore del GdI (Ispettore incaricato, se da solo) stila il Rapporto finale che registra, insieme ad altri risultati (eventuali rapporti intermedi, prove, relazioni specialistiche di ET ecc.) la valutazione finale effettuata ai fini del rilascio della conformità di quanto richiesto dal Cliente.

Nel caso di emissione di Rapporti sostitutivi, quelli precedenti saranno annullati, la registrazione di questo passaggio è riportata nel cartiglio del rapporto o nello scopo.

Il Rapporto deve riportare la descrizione circostanziata delle NC e/o OSS e/o COM in modo chiaro e conciso, supportate da registrazioni di evidenze e/o riferimenti a specifiche prescrizioni della legge/norma/specifica tecnica di riferimento.

Il Rapporto Finale potrà risultare:

- conforme: in tal caso segue, da parte del GdI la raccomandazione alla concessione del Certificato/Attestazione di Conformità)
- non conforme: in tal caso si procederà, insieme al Cliente, alla valutazione delle possibili soluzioni e risoluzione delle non conformità e/o criticità segnalate tramite i mezzi più opportuni (azioni correttive).

6. EMISSIONE/VALIDITA' CERTIFICATO/ATTESTAZIONE CONFORMITÀ

Quando il personale tecnico della D_C&I preposto e autorizzato alla disamina della pratica di certificazione accetta il parere favorevole espresso dal GdI viene emesso ed inviato al Cliente il Certificato oggetto del mandato ispettivo conferito a ITCF.

In caso contrario la D_C&I comunica al Cliente le decisioni prese e le azioni da adottare.

Analogamente l'Attestato di conformità (o il Rapporto di conformità) segue lo stesso iter, e a stabilirne il rilascio è il Coordinatore del Settore tecnico cui compete l'ispezione effettuata.

Sia il certificato che l'attestazione di conformità riportano la data di scadenza, all'interno del cui intervallo dovranno essere predisposte azioni di sorveglianza del mantenimento delle caratteristiche asseverate.

Il Certificato e l'Attestazione di Conformità (se rilasciata su apposito documento, diverso da una dichiarazione registrata sul rapporto finale di Ispezione) sono di proprietà di ITCF, Divisione Certificazione & Ispezione, e l'Organizzazione Cliente si impegna a restituirlo in caso di: modifiche/annullamento.

Il Certificato/Attestazione di Conformità è emesso in lingua italiana, eventuali Certificati in lingua diversa possono essere emessi su specifica richiesta del Cliente in fase contrattuale.

6.1 Sospensione del Certificato/Attestazione di Conformità

ITCF (l'Organismo di Certificazione & Ispezione), per motivi ritenuti gravi, e spiegati sempre per iscritto all'Organizzazione, ha la facoltà di sospendere, per un periodo di tempo, anche in via cautelativa, la certificazione già concessa. Ad esempio, la sospensione può essere attuata quando l'Organizzazione:

- a) apporta una modifica sostanziale ad prodotto certificato (progetto o processo di produzione) senza tempestivamente informarne l'Organismo di Certificazione & Ispezione (OdC&I);
- b) non gestisce correttamente i reclami;
- c) non è in regola con i pagamenti per le attività già effettuate dall'OdC&I;
- d) non rispetta quanto formalizzato, e accettato dall'OdC&I, per l'implementazione di azioni correttive;
- e) non informa tempestivamente l'OdC&I riguardo a procedimenti/azioni dell'autorità pubblica in corso (od anche procedimenti legali, soprattutto se legati al mancato rispetto di requisiti cogenti). In caso sia stato avviato un procedimento giudiziario (anche solo la sua notifica) ITCF si riserva di applicare la sospensione cautelativa del certificato/attestazione rilasciato/i, fino al momento in cui gli elementi alla base del procedimento non siano stati chiariti e non risulti evidente l'estraneità delle attività/prodotti (o loro elementi e/o responsabilità) oggetto del certificato/attestazione al procedimento stesso;
- f) contravviene a quanto concordato contrattualmente, alle prescrizioni del presente regolamento, alle regole per l'uso del marchio/certificato/attestazione;
- g) non comunichi prontamente eventuali modifiche societarie (comprese la messa in liquidazione/vendita a terzi);
- h) mancata o ritardata esecuzione degli audit periodici programmati da ITCF, su richiesta formale dell'Azienda cliente, oppure per motivi comunque non imputabili all'OdC&I stesso.

Tramite Raccomandata A/R o PEC saranno inviate, da ITCF a Cliente, anche le modalità di riattivazione del Certificato/attestazione a seguito di sospensione.

6.2 Annullamento, revoca e ritiro della Certificazione/Attestazione

L'annullamento della certificazione/attestazione è conseguente all'azione di revoca della stessa, a cura di ITCF, o alla rinuncia da parte dell'Organizzazione. Per motivi ritenuti di particolare gravità e spiegati sempre per iscritto all'Organizzazione ITCF ha facoltà di revocare la concessione del certificato/attestato e ritirarlo.

Ad esempio, quando l'Organizzazione:

- a) non rispetta le condizioni poste da ITCF per la revoca della sospensione della certificazione;
- b) ha delle carenze critiche, rivelate dalle attività ispettive oggetto di contratto, e tali che la certificabilità non possa essere più sostenuta dall'OdC&I;
- c) interrompe le attività produttive, del prodotto menzionato nel certificato, per un periodo di tempo considerevole (maggiore di 1 anno)) o in caso di fallimento;
- d) non assolve gli obblighi finanziari assunti con ITCF o contravviene agli accordi stipulati
- e) lo richiede formalmente
- f) non accetta modifiche alle condizioni economiche
- g) non possa, o non voglia, adeguarsi ad eventuali modifiche di schema di certificazione imposte da variazioni di leggi/regolamenti o, internamente, dalla stessa ITCF
- h) mancata o ritardata esecuzione degli audit periodici programmati da ITCF, perché lo richiede formalmente oppure per motivi comunque non imputabili all'OdC&I stesso, compresa la mancata esecuzione della visita di rinnovo entro la scadenza del certificato.

L'annullamento del certificato viene notificato in modo ufficiale all'Organizzazione (mediante Raccomandata A/R o PEC o altro mezzo equivalente) e, reso pubblico da ITCF (ad esempio mediante esclusione dell'Organizzazione dal registro) e comunicato all'Organismo di Notificazione (MIT/ANSF).

Qualora l'Organizzazione, successivamente

all'annullamento del certificati, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, ITCF potrà adire le vie legali.

In caso di ritiro, non è previsto il rimborso di eventuali spese legate ad attività ispettive già completate da ITCF.

6.3 Variazioni del campo di validità di un Certificato/Attestazione Conformità

L'Organizzazione può richiedere modifiche/estensioni del campo di validità del certificato/attestato (ad esempio, a seguito di inserimento di un nuovo modello della stessa serie, che non comporti modifiche strutturali od aventi influenza sulla sicurezza ferroviaria oppure estensione della certificazione ad un sito produttivo aventi le stesse caratteristiche di quello primario già certificato) ciò verrà fatto seguendo lo stesso iter descritto per la richiesta iniziale. L'estensione è concessa a seguito di una nuova verifica effettuale con esito positivo che riguarda gli elementi oggetto dell'estensione stessa. In merito alla rilevanza delle richieste il processo di estensione può comportare una anche la ripetizione integrale dell'iter di certificazione.

L'emissione del nuovo certificato, comporta la restituzione di quello precedente obsoleto.

Allo stesso modo, possono essere adottate da ITCF misure di riduzione del campo di validità del certificato/attestato. Questo generalmente può accadere in base a quanto comunicato dalle Organizzazioni, per esempio in assenza di attività afferenti prodotti/processi oggetto di certificazione oltre un certo periodo (generalmente considerato di 12 mesi).

6.4 Rinnovo della Certificazione

Per le Certificazioni/Attestazioni che hanno una scadenza, in dipendenza della normativa di riferimento (per es.: durata 2 anni dell'attestazione di conformità del Mod.SD nella Certificazione di Prodotto), la D_C&I ha disposto le modalità di rinnovo. Per procedere con un nuovo contratto di pari validità, o confermare quello esistente; si potranno applicare eventuali variazioni alle condizioni contrattuali di riferimento che saranno comunicate con debito anticipo all'Organizzazione.

L'audit di rinnovo, in presenza di un contratto valido tra le parti, è programmato da ITCF, secondo modalità analoghe a quelle utilizzate per gli audit di sorveglianza, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del certificato/attestato e deve essere eseguito entro tale scadenza. La mancata esecuzione entro la scadenza prevista, comporterà l'annullamento del certificato precedente con l'azzeramento della data di prima emissione e il rilascio di un nuovo certificato (con nuovo numero progressivo e una nuova data di prima emissione).

Qualora l'Organizzazione intenda rinunciare alla certificazione, prima della sua naturale scadenza, e non procedere con l'audit (es. per contratto non rinnovato con ITCF) il certificato/attestato sarà contestualmente ritirato.

Al fine di poter programmare la visita di rinnovo entro i tempi stabiliti dalla scadenza del Certificato, il rinnovo del contratto, quando necessario, dovrà essere completato entro almeno 15 gg prima della data stessa.

Nella visita di rinnovo, anche alla luce dei risultati ottenuti nel corso del ciclo di certificazione precedente, è verificato l'impegno dell'Organizzazione dimostrato al mantenimento del sistema, della sua implementazione e la sua continua rispondenza al campo di applicazione.

6.5 Modifiche allo schema di Certificazione

Qualora siano apportate modifiche sostanziali alle regole/requisiti dello schema di certificazione da parte degli organi preposti (Leggi, Regolamenti MIT/ANSF ecc.) ITCF è tenuta ad informarne le Organizzazioni Clienti certificate (o in corso di certificazione) prendendo in considerazione le eventuali contro-osservazioni presentate dalle stesse. ITCF provvederà a specificare la data di entrare in vigore delle modifiche accordando il tempo necessario affinché queste siano recepite.

Il mancato adeguamento dell'Organizzazione alle misure correttive stabilite, nei tempi concordati, può condurre alla sospensione della certificazione/attestazione.

7. USO DEI DELLE ATTESTAZIONI E DEI MARCHI

L'Azienda può far riferimento alla valutazione ottenuta.

L'esposizione del Certificato/Attestazione di conformità o la consegna dei Rapporti di Valutazione/Verifica a soggetti terzi può avvenire in forma integrale (tutte le pagine del rapporto) e comunque rispettando i requisiti deontologici di trasparenza e correttezza, evitando ingannevoli affermazioni.

Non esiste un Marchio della Divisione Certificazione e Ispezione di ITCF, pertanto, solo in specifici casi, a seguito di preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte della stessa ITCF al Cliente, potrà essere utilizzato il Logo aziendale. La facoltà di utilizzare il Logo ITCF non può essere in alcun modo trasferita dal Cliente a terzi.

Nel caso di uso scorretto o ingannevole delle attestazioni rilasciate o del proprio Logo provvederà a intraprendere azioni idonee, a spese dell'Organizzazione riconosciuta mendace.

L'utilizzo di tale marchio ACCREDIA da parte della D_C&I ITCF è possibile solo nelle modalità riportate nel Regolamento Generale Accredia RG-09 disponibile sul sito www.accredia.it.

L'uso del marchio 'Accredia' è precluso al Cliente.

8. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

Reclami scritti (ad esempio riferiti al comportamento del personale) possono essere presentati a Italcertifer dai propri Clienti, da Enti di Controllo, Accreditamento ecc.

L'Azienda che utilizza i servizi di valutazione erogati da Italcertifer ha inoltre la facoltà di presentare ricorsi scritti nei confronti delle decisioni prese a suo carico da Italcertifer (ad esempio per mancato rilascio della valutazione di prodotto).

In presenza di reclami o ricorsi, Italcertifer conferma per iscritto l'avvenuta ricezione degli stessi e se il reclamo o ricorso è riferibile ad attività per cui essa è responsabile. In caso affermativo, si impegna a rispondere entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento.

Su richiesta dell'interessato, Italcertifer fornirà anche una breve descrizione del processo che intende seguire per il trattamento del reclamo/ricorso. Italcertifer assicura inoltre di non dar luogo ad azioni discriminatorie durante le indagini e le decisioni inerenti reclami o ricorsi.

Qualora risultasse necessario, eventuali controversie derivanti da insoddisfazione di una delle due parti verranno risolte secondo il "Regolamento Arbitrale Nazionale" della "Camera Arbitrale Nazionale ed internazionale di Firenze" in accordo alla "clausola compromissoria per arbitrato irrituale".

9. RECESSO

Se non diversamente concordato per iscritto, il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento, con un preavviso scritto a Italcertifer non inferiore a trenta giorni (30gg). In caso di recesso dal contratto da parte del Cliente, prima del rilascio del Rapporto di valutazione, per ragioni diverse da quella di inadempimento della Italcertifer ai propri obblighi, questa si riserva la facoltà insindacabile di addebitare al Cliente una somma pari al 20% dell'importo del contratto a titolo di corrispettivo per il recesso, salvo l'addebito al Cliente delle tariffe e delle spese relative alle attività svolte fino alla data di recesso.

Italcertifer si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'emissione del Rapporto, con un preavviso scritto al Cliente non inferiore a trenta giorni. Nel caso in cui la Italcertifer

proceda al recesso dal contratto per ragioni diverse dall'inadempienza da parte del Cliente, essa provvederà a rimborsare al Cliente eventuali somme corrisposte anticipatamente, al netto delle eventuali spese sostenute nell'esecuzione del contratto, senza ulteriori rimborsi o compensazioni.

10. FORZA MAGGIORE

Qualora, per qualunque ragione o causa estranea al proprio controllo, alla Italcertifer venga impedita l'esecuzione o il completamento del servizio oggetto del contratto, il Cliente pagherà a questa:

- a) l'ammontare delle spese effettivamente sostenute;
- b) la quota parte delle tariffe concordate, in misura proporzionale al servizio effettivamente reso.

Italcertifer sarà conseguentemente sollevata da qualunque responsabilità per la mancata o incompleta erogazione dei servizi richiesti.

11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E INDENNIZZI

Italcertifer si impegna ad esercitare la dovuta cura e competenza nell'esecuzione dei servizi e accetta responsabilità solamente in caso di provata negligenza. Il servizio ispettivo ha natura di prestazione d'opera intellettuale ed in quanto tale è suscettibile di responsabilità per i soli casi di dolo e colpa grave. La D_C&I di ITCF nello svolgimento dell'incarico non assume mai il ruolo di organo responsabile della produzione, o di esecutore di una prova o di un'opera, ma solo di ispezione e valutazione di conformità secondo mandato. L'attività della D_C&I di ITCF mantiene inalterate le responsabilità di legge di tutte le figure coinvolte nell'appalto e, pertanto, non può essere ritenuta responsabile per la propria valutazione della conformità al Cliente se lo stesso fornisce informazioni/documenti falsi e/o reticenti. Si sottolinea infatti che non è compito degli Ispettori verificare la veridicità del contenuto di rapporti, documenti, verbali o certificati, emessi da terzi, e acquisiti durante l'attività ispettiva. ITCF è altresì esonerata da ogni responsabilità per difetti di prodotti/servizi forniti dal Cliente a terzi.

Italcertifer non assume alcuna responsabilità nei confronti del Cliente, che derivi o sia connessa al contratto ed alla sua esecuzione, in conseguenza di dichiarazioni o per il mancato rispetto di qualunque condizione espressa o implicita, garanzia od altra norma di legge o di regolamento, per ogni danno indiretto, speciale o consequenziale del Cliente ed il risarcimento per altre cause della Italcertifer nei confronti del Cliente sarà limitato, per ogni evento o serie di eventi fra loro correlati, ad una somma non eccedente le tariffe pagate alla Italcertifer a fronte del contratto (IVA esclusa).

Italcertifer non assumerà, altresì, alcuna responsabilità nei confronti del Cliente relativamente a reclami per perdite, danni o spese, qualora le stesse non siano fatte valere nel periodo di un anno, a far data dalla presentazione dello specifico servizio reso dalla Italcertifer che dà origine al reclamo. Parimenti, la ITCF non assumerà alcuna responsabilità per presunto mancato completamento del servizio richiesto se non fatta valere in un identico termine da computarsi dalla data in cui questo avrebbe dovuto essere reso.

Italcertifer non può essere intesa né come un assicuratore né come un garante e pertanto rifiuta ogni responsabilità in tale capacità. I Clienti che intendono garantirsi contro perdite o danni debbono sottoscrivere una apposita polizza di assicurazioni.

Il Cliente prende atto che Italcertifer, nello stipulare un contratto o nel prestare i servizi richiesti, non assume, circo-scrive, abroga o scarica alcuna obbligazione dello stesso Cliente nei confronti dei terzi.

12. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI

Italcertifer conserverà nei propri archivi la documentazione relativa al programma di valutazione e sorveglianza per il periodo richiesto dalle disposizioni di legge vigenti.

Alla scadenza del periodo di conservazione ITCF, a propria discrezione, trasferirà, conserverà o provvederà alla distruzione della documentazione, salvo diverse istruzioni da parte del Cliente.

Italcertifer si riserva il diritto di addebitare al Cliente i costi generati da attività derivanti da tali eventuali istruzioni.

13. PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RAPPORTI /CERTIFICATI /ATTESTATI

Qualsiasi documento, fornito dalla D_C&I di ITCF è protetto dal diritto d'autore il cui contenuto rimane di

proprietà di ITCF e l'Organizzazione Cliente non deve alterare o interpretare in modo errato il suo contenuto in ogni modo. L'Organizzazione sarà autorizzata a fare copie solo per uso interno e duplicati dei Certificati sono disponibili su richiesta per fine comunicazionale.

14. RICONOSCIMENTO DI CERTIFICAZIONI DI ALTRI (ODC/ODI)

ITCF riconosce le Certificazioni/Attestazioni rilasciate da altri OdC/Odi accreditati da Organismi di Accredитamento riconosciuti e facenti parte degli accordi MLA (Multi Lateral Agreement), a meno che ciò non comprometta l'integrità dello schema di certificazione/ispezione adottato.

In caso di richiesta di trasferimento di certificazione emessa da altro OdC questo può avvenire a seguito di:

- processo di disamina della documentazione a supporto della certificazione da trasferire (precedenti rapporti emessi dall'Ente uscente, stato di validità del Certificato, in coerenza all'applicabilità di quanto richiesto)
- approvazione del Comitato di Certificazione

In caso di Certificazione sospesa o ritirata, oppure nei casi in cui il Certificato non sia più valido, la richiesta di trasferimento deve seguire un iter di nuova certificazione.

15. RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

ITCF si impegna ad informare tempestivamente l'Organizzazione Cliente di una eventuale rinuncia o sospensione/revoca dell'accreditamento/notificazione in uno schema di settore nel quale possa ricadere una delle certificazioni rilasciate nonché a supportare l'Organizzazione stessa nella fase di eventuale passaggio ad altro Organismo